

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3107

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MILANATO, RAISI, MISTRELLO DESTRO, GAVA, LAZZARI**

Disciplina dell'attività professionale nel  
settore delle scienze estetiche e bionaturali

*Presentata il 12 gennaio 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base ai principi definiti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è stata riconosciuta una configurazione autonoma ed originaria alla professione di estetista la quale, come noto, comprende « tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ».

È una definizione legislativa molto ampia in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo che risponda allo scopo individuato dalla norma rientra, per sua stessa natura, nell'ambito della professione di estetista. Tali prestazioni sono comunque svolte sulla superficie del corpo umano e risultano idonee a conseguire effetti di benessere sulle con-

dizioni della persona, contribuendo al mantenimento o al recupero di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, nonché di migliori condizioni di benessere psico-fisico della persona, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali ed escludendo ogni finalità di carattere terapeutico o sanitario.

A seguito dell'approvazione della disciplina nazionale, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite le regioni e le organizzazioni a struttura nazionale della categoria degli esercenti l'attività di estetista, (decreto ministeriale n. 352 del 21 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1994, n. 133), sono stati definiti appositi contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e

delle prove di esame, in base ai quali le Regioni hanno gradualmente adottato le disposizioni legislative di propria competenza concernenti i percorsi formativi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, predisponendo la programmazione didattica e procedendo all'organizzazione dei corsi. Tale processo, in virtù della diffusione di attività formative, anche affidate a scuole e ad istituti professionali di natura privata, che hanno privilegiato l'integrazione fra sistema formativo e mondo del lavoro tramite esperienze basate sui criteri dell'alternanza fra esperienze di studio ed esperienze di lavoro, hanno contribuito, nel corso degli anni, ad innalzare il livello della preparazione professionale dell'estetista e a definire un profilo professionale responsabile ed avanzato da parte della categoria.

Parallelamente, nel corso degli anni '90 fino agli anni più recenti, in risposta alla crescita di una domanda sempre più intensa mirata ad acquisire condizioni di benessere fisico e psichico da parte dei consumatori, si sono sviluppate e diffuse numerose altre attività mirate, con diversi approcci, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della salute della persona.

Tali attività, a causa dell'assenza di una loro definizione, sono state spesso ricondotte nell'ampio settore delle terapie mirate ad affrontare i problemi della salute e del benessere psico-fisico e sono state ritenute sempre più complementari alla medicina occidentale convenzionale, tanto da assumere varie definizioni: dalle medicine alternative alle cosiddette medicine non convenzionali, dalla medicina olistica alle varie forme terapeutiche consistenti, ad esempio, nell'agopuntura, nella chiropratica e osteopatia e nelle numerose pratiche terapeutiche di derivazione orientale.

Rispetto alle pratiche sopra indicate, comunque rientranti nell'ambito sanitario e terapeutico, si sono sviluppate, al contempo, apposite e ulteriori attività mirate al benessere della persona, alla rimozione degli stati di disagio e, in generale, a generare una migliore qualità della vita. Sono le cosiddette « discipline bionaturali »

che — come peraltro già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (ad esempio con la sentenza n. 3403/96 e con successive sentenze pronunciate rispetto alla legittimità costituzionale di varie disposizioni legislative regionali sulle discipline bionaturali) — non si propongono finalità terapeutiche e non rientrano nelle professioni sanitarie, ma si rivolgono a soggetti non malati ricorrendo all'adozione di sistemi, pratiche, trattamenti e tecniche di massaggio che puntano sulle energie vitali e naturali della persona umana per il recupero dell'equilibrio fisico e psichico dell'individuo.

A tutt'oggi le discipline bionaturali risultano ancora prive di un riconoscimento legislativo univoco a livello nazionale in quanto la proposta di legge esaminata nella XIV legislatura dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, nell'ambito di un testo unificato (A.C. 137 ed abb.) non è stato approvato prima del termine della legislatura medesima, e a causa della indeterminatezza dei contenuti e delle finalità delle pratiche applicate nell'ambito di tali « discipline » si è venuta a creare, nei fatti, una notevole incertezza rispetto alla sfera operativa.

La nostra attenzione si incentra soprattutto sugli indirizzi di shiatsu, di riflessologia, nonché di massaggio ayurvedico, (oltre ad alcune altre pratiche similari quali il massaggio cinese tui na-gigong e la tecnica cranio-sacrale) che, essendo imperniate su tecniche di natura manuale (digitopressione, massaggio, stimolazione) sono entrate progressivamente a far parte della sfera operativa professionale delle attività di estetista, in quanto pienamente compatibili con la disciplina prevista dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (e dalla corrispondente legislazione regionale). A tale riguardo va considerato che, ai sensi della definizione della legge citata, lo « scopo esclusivo o prevalente » dei « trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano » è quello di « mantenerlo in perfette condizioni », oltre che di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, e risulta evidente, pertanto, la piena compatibilità

dello svolgimento delle attività bionaturali testé citate nell'ambito della professione di estetista. Tale conclusione viene avvalorata anche dagli itinerari formativi necessari per acquisire l'abilitazione professionale di estetista, che in funzione di una adeguata integrazione fra sistema formativo e mondo del lavoro, prevedono, fra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico la cosmetologia, nozioni di fisiologia, anatomia, chimica e dermatologia, psicologia, etica professionale e conoscenza delle tecniche di massaggio, visagismo e utilizzo delle apparecchiature professionali, valorizzando il livello scientifico di preparazione degli operatori del settore e consentendo ad essi di affrontare con cognizione di causa e responsabilità le attività bionaturali.

Tuttavia, occorre evidenziare con forza la situazione piuttosto confusa che si è venuta a creare nell'ambito dell'area indistinta del « benessere » che, mentre per un verso ha portato allo sviluppo disordinato di un vero e proprio « mercato » del benessere sia nell'ambito del settore medico e sanitario, sia nelle strutture turistiche e commerciali che non offrono sempre adeguate garanzie al consumatore, d'altra parte sta comportando la diffusione di numerosi « centri benessere » nei quali vengono proposti trattamenti, pratiche e tecniche di massaggio che, sotto la denominazione di « discipline bionaturali », si sovrappongono indebitamente alla legittima sfera operativa delle attività di estetista senza il rispetto degli stringenti requisiti di abilitazione professionale previsti dalla legge del 1990 n. 1, che provocano anche una tangibile riduzione della sfera economica di mercato a pregiudizio delle imprese professionalmente qualificate di estetista.

La situazione si è resa ancor più complessa a causa della legislazione parziale e frammentaria adottata progressivamente da diverse regioni per definire e qualificare le « discipline bionaturali ». Al riguardo va ricordato che, proprio al fine di superare le eccezioni di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale (ad esempio con le sentenze

n. 353/2003, n. 40/2006, n. 153/2006, n. 424/2006, n. 57/2007 e n. 300/2007) rispetto alle prime leggi regionali su tale materia, diverse regioni (ad esempio Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto) hanno adottato un'impostazione più generica, mirata sostanzialmente a definire gli interventi per la formazione e qualificazione professionale degli operatori di attività bionaturali, con la potestà di individuare e, quindi, definire le corrispondenti attività professionali e, per conseguenza, i profili professionali degli operatori; peraltro va evidenziato che tali leggi, benché non istituiscano un regime obbligatorio di accesso all'attività, prevedono comunque l'istituzione di elenchi o registri regionali nei quali iscrivere gli operatori del settore sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale.

Ciò che è opportuno evidenziare riguarda l'impostazione piuttosto contraddittoria adottata dai provvedimenti regionali i quali, anche se sul piano di stretta legittimità formale sembrano compatibili con l'assetto costituzionale, tuttavia sono concepiti in modo tale da « eludere » il disposto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente sulle professioni, in base al quale la definizione dei principi fondamentali concernenti l'individuazione dei profili professionali e dei relativi requisiti professionali di accesso, con l'eventuale istituzione di appositi albi, risulta di competenza dello Stato. In sostanza — come espressamente rilevato dalla stessa Corte costituzionale — il contenuto delle leggi regionali è tale da conseguire, nei fatti, un risultato sostanzialmente analogo a quello di una concreta individuazione e definizione di nuovi profili professionali a livello territoriale e alla istituzione di un regime di iscrizione ad appositi albi, con il rischio di creare situazioni di discriminazione di fatto e di disparità di trattamento a carico dei medesimi soggetti, secondo che siano iscritti o non iscritti, e di procreare, anche, condizioni restrittive o quanto meno di difficoltà, nella circolazione degli operatori del settore sul territorio nazionale. Al

riguardo la Corte ribadisce che la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza — ancorché espressamente prevista dalle leggi regionali — che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno, già di per sé, « una funzione individuatrice della professione », come tale preclusa alla competenza regionale (sentenza n. 300/2007).

Per altro verso occorre evidenziare che i requisiti di qualificazione professionale previsti ai sensi della legislazione regionale per esercitare le discipline bionaturali non risultano adeguati rispetto alle conoscenze di livello scientifico e alle responsabilità professionali che gli operatori di tale comparto dovrebbero assumersi per l'esercizio di tali attività, soprattutto se considerate a raffronto con gli itinerari formativi molto più complessi previsti per avviare le attività di estetista.

In considerazione del panorama economico e legislativo confuso e incerto e proprio al fine di superare le incertezze provocate dalla graduale affermazione delle discipline bionaturali, nei fatti del tutto slacciate dalla disciplina della legge n. 1 del 1990, la presente proposta di legge intende affrontare la materia definendo una disciplina di principio a livello nazionale che riconduca in modo coerente e legittimo le pratiche bionaturali nella sfera operativa della professione di estetista ampliando e coordinando le definizioni, i profili professionali, i requisiti di abilitazione professionale, le modalità di esercizio e le potestà delle regioni.

L'articolo 1 definisce i principi fondamentali e le finalità della nuova disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che tali attività rientrano nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. In sostanza la nuova

disciplina assume le finalità essenziali di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

Con l'articolo 2 si prevede la definizione organica dell'attività individuando un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1 del 1990 ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. In via strettamente connessa con il profilo di estetista la norma prevede la definizione di un secondo ambito professionale che, in base agli orientamenti che si vanno consolidando, fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

La definizione esclude dalle attività professionali di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ogni atto di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico, in modo da superare eventuali sovrapposizioni con le professioni mediche e con l'area delle professioni sanitarie (di cui alla legge n. 43 del 2006 in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) e da evitare ogni confusione con attività terapeutiche riconducibili alle cosiddette medicine non convenzionali o al-

ternative, olistiche o orientali, comunque rientranti nel settore sanitario. In base alla definizione adottata, ogni altra pratica o tecnica che per le metodiche utilizzate sia riconducibile ad approcci e indirizzi diversi, anche di carattere sanitario (ad esempio nutrizione, bioenergia, educazione all'abitare, bio-architettura, naturopatia, pranopratica) sarebbe esclusa dalla sfera professionale dell'attività di scienze estetiche e bionaturali.

Per tale motivo la nuova definizione che si propone, senza ricorrere a una classificazione rigida di attività, adotta un criterio flessibile che lasci aperta la possibilità di inserire nella sfera della professione estetica e bionaturale sia le pratiche sicuramente riconducibili alla medesima, sia le nuove tecniche di massaggio, da individuare ai fini della prima attuazione della nuova disciplina e da aggiornare successivamente in base allo strumento dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni (di cui agli articoli 4 e 7).

Per coerenza la definizione stabilisce che l'attività può essere svolta utilizzando varie tecniche manuali e di massaggio e ricorrendo all'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti e all'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico. A tale ultimo riguardo la nuova disciplina, anziché rinviare a un elenco di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico simile a quello già allegato alla legge n. 1 del 1990 — rispetto al quale l'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della sanità, avrebbe dovuto emanare un apposito decreto per stabilire le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, a tutt'oggi, non ancora emanato — adotta una previsione più generale, ma maggiormente appropriata e flessibile, in base alla quale si consente l'utilizzo delle apparecchiature conformi alla normativa tecnica vigente e che, pur rientrando nelle norme CEI/EN relative alla sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e si-

milare e agli apparecchi elettromedicali, siano appositamente fabbricate o predisposte per consentirne un utilizzo finalizzato esclusivamente all'uso estetico, superando, in tale ottica, i conflitti interpretativi insorti durante il periodo di applicazione della legge n. 1 del 1990.

Sotto il profilo dei requisiti di accesso professionale l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale, in modo tale che l'abilitazione medesima costituisca titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, in funzione del successivo, eventuale, accesso ai corsi universitari.

L'impostazione della presente proposta intende inserire il percorso formativo concernente l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in modo tale da assicurare un regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale; in tale ottica si prevede che i percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possano essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Il percorso di abilitazione viene suddiviso in due fasi:

la prima consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di apposito esame, lo

studente consegue la qualifica di « operatore professionale » valida, ai sensi delle norme generali, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

la seconda consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera *a*), secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un « diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali », con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale.

Tale percorso formativo deve essere realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

Viene previsto, altresì, che le competenze formative acquisite durante l'arco della vita lavorativa, registrate nel « libretto formativo del cittadino », e le stesse esperienze lavorative svolte tramite periodi di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate del settore, possano essere valutate per il riconoscimento di appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale e definisce una procedura in base alla quale, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame,

individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. La norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica alcune materie fondamentali di insegnamento da suddividere nelle aree di cultura generale e di etica professionale, di cultura scientifica e professionale, di cultura normativa e imprenditoriale; nell'area tecnica e operativa, nell'area di cultura organizzativa e comportamentale, nonché nell'area di cultura artistica.

Al fine di rendere efficace ed organico il nuovo sistema di abilitazione professionale, l'articolo 4, con la medesima procedura dell'accordo con la Conferenza Stato-regioni, prevede:

*a*) la definizione di apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi delle norme vigenti;

*b*) la definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui alla presente proposta di legge;

*c*) l'indicazione dei criteri per lo svolgimento di percorsi formativi specifici o integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie, per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di scienze estetiche e bionaturali;

d) l'adozione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati;

e) l'indicazione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale, validi per l'esercizio in forma imprenditoriale dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica (applicazione e ricostruzione di unghie artificiali).

L'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio delle attività professionali previste dalla presente proposta di legge. In primo luogo la norma, nell'applicare il principio costituzionale citato dall'articolo 1 sulla libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale siano esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese.

In particolare, la norma dispone che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Inoltre, la medesima norma prevede che l'impresa possa essere esercitata professionalmente in locali che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché luoghi di cura o di riabilitazione, centri e stabilimenti terapeutici o termali o altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e

condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

Al fine di assecondare le esigenze dei consumatori viene ammessa anche la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da un soggetto in possesso dei requisiti di abilitazione professionale.

Di particolare rilievo è il comma 10 dell'articolo 5 ove si prevede che le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi, mediante apposito incarico professionale da stipulare secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia, di responsabilità e di tutela del carattere strettamente personale della prestazione da parte del professionista nei riguardi della clientela, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente (al riguardo si possono citare attività di varia natura come: attività di ginnastica, massaggio sportivo, trattamenti di medicina estetica, medicine non convenzionali, fisioterapia, riabilitazione motoria, ed attività professionali varie come psicologia, dietologia, endocrinologia, secondo appositi incarichi di natura professionale, nel rispetto delle norme applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta).

A tale fine la norma prevede che le medesime imprese debbano predisporre i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

In questa ottica, la nuova disciplina consentirebbe alle imprese esercenti l'attività di scienze estetiche e bionaturali, facendo riferimento agli strumenti giuridici e contrattuali già esistenti, di avvalersi di utili strumenti di collaborazione interprofessionale fra operatori di settori diversi, individuando le rispettive responsabilità soprattutto con riguardo agli eventuali rapporti intercorrenti con professionisti del settore sanitario e medico, e di usufruire di maggiori opportunità di sviluppo professionale.

Al fine di dare una risposta concreta ai diversi problemi che si sono creati nella realtà operativa dei cosiddetti centri di benessere che attualmente, con diverse configurazioni e denominazioni, si vanno affermando nel mercato e comportano problemi molto complessi di difficile soluzione per individuare i soggetti cui attribuire la titolarità dei centri e per definire le relative responsabilità professionali, anche nei rapporti con la clientela, l'articolo 6 intende definire, sul piano giuridico e sotto un profilo organizzativo, l'attività dei centri benessere.

In quest'ottica si prevede la possibilità di predisporre apposite strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle professioni ovvero alle attività professionali svolte.

In tal senso i centri benessere potrebbero essere costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, in conformità alle norme vigenti, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni, e potrebbero articolarsi in una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale.

Nei centri benessere, oltre all'attività professionale di scienze estetiche e biona-

turali, potrebbero essere esercitate professionalmente le seguenti attività:

a) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non agonistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psicofisico;

b) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate ad un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio positivo verso l'armonia tra la mente, il fisico e la psiche;

c) attività motorie fisiche e sportive secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

d) attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento o alla correzione o eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

Lo svolgimento delle attività rientranti, in via specifica, nelle professioni mediche o sanitarie dovrebbe essere riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti, subordinando al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie. Le altre attività professionali dovrebbero essere affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.

Al fine di definire con chiarezza i relativi rapporti di imputazione patrimoniale del centro benessere, anche nei rapporti con la clientela, la presente proposta prevede che la gestione commerciale e l'amministrazione dei centri benessere siano affidate a un direttore responsabile, anche a fini di legale rappresentanza.

Inoltre, al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie, la proposta prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, predisponga un marchio distintivo dei centri benessere autorizzati.

In base all'articolo 7 vengono stabilite le competenze di natura programmatica proprie delle regioni, concernenti l'adozione di apposite misure mirate a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, a stabilire i criteri di accesso al mercato e di esercizio dell'attività, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano, a promuovere le condizioni di igiene e sicurezza, nonché ad assicurare le migliori condizioni di fruibilità del servizio ai consumatori.

L'articolo 8 introduce un sistema sanzionatorio piuttosto rigoroso mirato a reprimere i comportamenti che comportino la violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività.

Infine, con l'articolo 9 vengono previste apposite norme finali e transitorie. In particolare, tramite la procedura dell'accordo con la Conferenza Stato-regioni sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi e per la valutazione dei periodi di inserimento già maturati nell'ambito di imprese o strutture del settore, da parte degli operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti o maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai nuovi soggetti abilitati.

In ogni caso, la norma dispone che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, prevista dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrino di avere svolto professionalmente, per almeno due anni alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, le pratiche bionaturali individuate in base all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, sono equiparati ai nuovi soggetti abilitati. Nel caso in cui lo svolgimento professionale delle predette pratiche sia avvenuto per periodi inferiori, si prevede che i medesimi soggetti siano autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di poter essere equiparati agli abilitati all'esercizio dell'attività. In tal modo sarebbero garantite condizioni di continuità nell'esercizio professionale delle predette attività, senza dover affrontare eventuali periodi di congelamento nella fase transitoria in attesa dell'approvazione delle norme regionali per l'organizzazione dei nuovi corsi di abilitazione professionale.

Infine, si prevede che, con le procedure previste per l'approvazione dell'accordo della Conferenza Stato-regioni, siano individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando eventuali sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

2. L'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, come definito dall'articolo 2, rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza stabilendo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

## ART. 2.

*(Definizione dell'attività).*

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali comprende:

a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condi-

zioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) lo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.

3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata « tatuaggio », e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate « *piercing* », nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

### ART. 3.

#### *(Abilitazione professionale).*

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle

scienze estetiche e bionaturali è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. Il percorso formativo di cui al comma 1 si suddivide in due fasi:

*a)* la frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

*b)* la frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera *a)*, della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel « libretto formativo del cittadino » ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della presente legge.

6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

#### ART. 4.

*(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).*

1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappre-

sentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) cultura generale ed etica professionale;

b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche e pratiche bionaturali; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda.

3. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in derma-

tologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge;

e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica.

4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

## ART. 5.

*(Esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali).*

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Il soggetto che intenda esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

3. L'attività può essere organizzata ed esercitata professionalmente in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di centri di cura o di riabilitazione, di centri e di stabilimenti terapeutici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni di esercizio dell'attività professionale.

4. L'attività può essere altresì esercitata in locali, rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, afferenti a strutture organizzate presso cui ha sede un'impresa che esercita regolarmente l'attività professionale di cui all'articolo 2, concessi in comodato d'uso a soggetti in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3. Le imprese esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2 possono avvalersi dell'operato

di soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, non stabilmente inseriti nell'impresa, ricorrendo alle tipologie contrattuali previste dalla legge.

5. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da uno dei soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

7. È ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di cui all'articolo 2 nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di imprese distinte operanti nella medesima sede.

8. L'attività professionale di cui all'articolo 2 della presente legge può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile, in conformità ai requisiti previsti per le rispettive attività.

9. Alle imprese artigiane esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

10. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ai sensi della presente legge, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi, mediante apposito incarico professionale da stipulare secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di

professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

ART. 6.

*(Attività dei centri benessere).*

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 può essere esercitata nell'ambito di strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle professioni ovvero alle attività professionali svolte, di seguito denominate « centri benessere ».

2. I centri benessere sono costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, in conformità alle norme vigenti, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni, e comprendono una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale.

3. Nei centri benessere, oltre all'attività professionale di cui all'articolo 2, possono essere esercitate le seguenti attività:

a) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non ago-

nistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psico-fisico;

b) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate a un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio finalizzato al raggiungimento dell'armonia tra la mente, il fisico e la psiche;

c) l'attività motorie fisiche e sportive secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

d) attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento, alla correzione o all'eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

4. Lo svolgimento delle attività rientranti nelle professioni mediche o sanitarie di cui al comma 3 è riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti ed è subordinato al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie. Le altre attività professionali sono affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.

5. La gestione commerciale, l'amministrazione e la legale rappresentanza dei centri benessere sono affidate a un direttore responsabile che svolge professionalmente la propria attività nella sede del centro.

6. Al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un marchio distintivo dei centri benessere autorizzati ai sensi della presente legge.

## ART. 7.

*(Competenze delle regioni).*

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio delle relative attività professionali, nel rispetto dei principi di autocertificazione, di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore delle scienze estetiche e bionaturali per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese operanti nel settore; anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento della attività, sugli orari di apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche ai fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e professionali operanti nel settore.

## ART. 8.

*(Sanzioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 6, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 9.

*(Norme finali e transitorie).*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti attività denominate come discipline bionaturali, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dai soggetti esercenti attività denominate come discipline bionaturali, a seguito dello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali di cui al comma 3 per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale ai sensi della medesima legge. In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della presente legge.

3. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali.

4. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei principi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

€ 2,00



\*16PDL0032530\*